



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

Audizione della V Commissione della Camera dei Deputati di UNCEM

Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani
nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 2126
Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari, recanti
disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

Il 19 giugno 2024 Uncem ha presentato una serie di proposte e indicazioni al Senato, in audizione in prima Commissione, relative ai disegni di legge sulla montagna del Governo e dei Parlamentari. Molti emendamenti proposti da Uncem, nel corso dell'esame in Senato, sono stati trasformati in ordini del giorno. Alcuni sono stati riformulati.

Uncem ha ancora alcune questioni, relative al testo che possono essere integrate. E proponiamo in questo documento anche alcuni emendamenti al testo del Governo

Nel testo base sulla montagna non troveranno posto le questioni ordinamentali, relative all'organizzazione degli Enti locali, dei Comuni con Comunità montane, Unioni o altri Enti. E questa è per noi una questione "complicata". Ne abbiamo bisogno. Attendiamo con particolare attenzione il disegno di legge di modifica del Testo unico degli Enti locali. Affinché trovi posto una riorganizzazione dei Comuni che chiediamo da tempo. Il Viminale acceleri il processo. Troppe Regioni hanno erroneamente, maldestramente distrutto le Comunità montane esistite per 30 anni (dalla legge 1102 di fatto e dalle successive leggi regionali) senza ricostruire un tessuto istituzionale adeguato. **Senza modalità organizzative dei Comuni, che lavorino insieme, non si va lontano.** Difficilmente, con la frammentazione, gli investimenti riescono a calare sulle comunità. E resta sempre uno spirito campanilista, l'IO dei Comuni che le Comunità montane – e in qualche Regione da ultimo le Unioni montane di Comuni – hanno saputo trasformare nel NOI comunitario. Decisivo appunto, per evitare la "solitudine dei Sindaci", l'individualismo dei Comuni, la fragilità stessa degli Enti. Basti guardare alla "forza" delle Comunità montane lombarde per capire che una solida aggregazione è decisiva, importante, necessaria.

La frammentazione, la debolezza dei piccoli (e anche dei grandi) Comuni rischia di indebolire la montagna. Fragile e divisa, senza riforme e vera organizzazione, di fronte a grandi sfide. A partire dalla gestione delle gare per il rinnovo delle concessioni idroelettriche delle grandi derivazioni. Se la montagna è divisa, frammentata, conterà poco di fronte a una sfida epocale. Che vale miliardi di euro. Vogliamo esserci e contare. Uniti.

Anche sulla classificazione dei Comuni Uncem chiede al Governo, al Parlamento, di fare attenzione. Occorre evitare – pur con la necessità di eliminare dagli elenchi i Comuni non montani, compresi geograficamente in aree urbane – di restringere il perimetro dell'area montana italiana, eliminando



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

opportunità per le comunità locali, come ad esempio l'accesso attuale alla PAC per le imprese agricole e il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli compresi nei Comuni montani.

Rispetto al fondo montagna, è chiaro che per fare molte delle cose previste nel ddl, a partire dalle incentivazioni ai medici di base o le misure per la fiscalità differenziata (ancora troppo poche), **200 milioni dal 2025 non bastano.**

Dunque lavoriamo per aumentare il fondo nazionale per la montagna.

Anche le Regioni, come Uncem ha sempre detto, facciano la loro parte. Investano. Non aspettino solo il fondo nazionale. Solo cinque Regioni oggi hanno un "fondo regionale per la montagna".

Non basta chiedere fondi allo Stato. Le Regioni agiscono anche in termini di pagamento dei servizi ecosistemici-ambientali, introducendo una quota della tariffa dell'acqua potabile (del ciclo idrico integrato) pagato dai cittadini e destinata alla montagna, ai territori, per la tutela delle fonti idriche e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Anche per questo serve la politica.

Sul pagamento dei servizi ecosistemici-ambientali troppo tempo si è perso dal 2015 (legge 221/2015) a oggi.

Ci sono già emendamenti utili al ddl, da varare.

Una cosa ancora manca nell'articolato. Ovvero le **formule giuridiche e amministrative per un nuovo impegno delle imprese.** A partire da quelle più grandi dello Stato. Sul modello di Poste Italiane (a seguito della legge 158/2017) anche ANAS, Trenitalia ed RFI vengano spinte a nuove formule per investimenti e opere nei territori montani. La legge preveda nuovi legami tra pubblico e privato. Con un fondo incentivante ad esempio gestito da Cassa Depositi e Prestiti, con nuove misure che – a partire dall'esperienza delle cooperative di comunità – generino legami con i privati e gli Enti locali. Che mettono a disposizione spazi pubblici per creare negozi, centri multiservizio, bar e panetterie... sul modello dei "mille cafés" che il Governo francese ha finanziato negli ultimi due anni per contrastare abbandono e spopolamento, per far rivivere i paesi.

Strategia delle Aree interne, Strategia delle Montagne italiane, Strategia delle Green Communities vengano messe in dialogo. Agiscono pressoché sulla stessa porzione di territorio italiano, il 45% dei Comuni. E non possono non essere messe in relazione da questo articolato. Altrimenti si perdono, così come i troppi cespiti di finanziamento attraverso bando che arrivano (e sono arrivati negli ultimi cinque anni) sui Comuni, creando non poco caos e di fatto fragilità.

Grazie al Ministro Calderoli, autore del ddl del Governo, ai Parlamentari che hanno proposto gli altri testi. Uncem dà ancora una volta la piena disponibilità al Parlamento per il lavoro insieme.

Cosa inserire nel testo e su cosa – secondo Uncem – dovrà lavorare l'Aula della Camera:



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

- La **riorganizzazione istituzionale**, dei **Comuni montani** che lavorando di più e meglio insieme, in organizzazioni forti, durature, non volontarie, è fondamentale per portare ogni possibile politica e scelta, investimento e stanziamento sulle aree montane. Senza “Comuni insieme” – secondo la grande e positiva tradizione delle Comunità montane, copiata da Francia e altri Paesi europei nei decenni scorsi, non vi sono opportunità per la montagna. Non bastano i “mille fiori”, le buone pratiche, i Comuni singoli più bravi. Servono lungimiranza “di valle”, di territorio, ambiti territoriali ottimali, Enti montani sovracomunali solidi per gestire insieme le funzioni dei Comuni, piccoli e grandi, per avere funzioni specifiche dalle Regioni (sulle politiche forestali e dei pascoli in primo luogo) e per organizzare sviluppo sociale ed economico di Alpin e Appennini.

Per fare questo, il *Progetto ITALIAE* del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio, potenziato anche per i prossimi anni, già oggi dà importanti risposte – da inserire in un articolato – per evitare solitudine dei Sindaci, lavoro da soli tra Comuni grandi e piccoli.

- Uncem chiede di **intervenire sul divario digitale** dei territori montani inserendo nella norma risorse aggiuntive al FOSMIT e ai fondi attualmente previste da Piano BUL, Piano Italia 1 Giga, Piano Italia 5G. Non sono sufficienti enunciazioni di principio relative a digitalizzazione e nuove infrastrutture.
- Occorre **garantire – per i servizi di base ai cittadini, ovvero scuole, trasporti, sanità – regole specifiche e differenziate** che permettano alle Regioni interventi legislativi capaci di affrontare la crisi demografica senza compromettere la qualità dei servizi stessi, riducendoli o chiudendone presidi. Questo lavoro richiede elaborazione e concertazione, non solo attraverso una nuova legge.
- La **valorizzazione dei servizi ecosistemici ambientali** non sia effimera, di principio. Sia concreta. Sull’acqua, sulle foreste, dando finalmente seguito a quanto scritto di recente sul Registro dei crediti di carbonio. I Governi, dal 2015, hanno lasciato cadere la delega prevista nella LN 221. Oggi si faccia un passo avanti serio e a prova di futuro.
- Relativamente alla **Strategia nazionale delle Green Communities**, Uncem sollecita **Governo e Parlamento per l’individuazione di ulteriori risorse**, nel quadro della rimodulazione del PNRR o a valere sull’FSC, per il finanziamento di tutti i 200 progetti candidati sul bando del 2022.
- **Strategia della Montagna, Strategia delle Green Communities, Strategia Aree interne non possono continuare a viaggiare su binari divisi e diversi.** Occorre una sostanziale armonizzazione che una legge dello Stato deve articolare.
- **Percentuale della tariffa idrica da destinare - da parte delle Autorità d’ambito – alle Comunità montane e alle Unioni montane per interventi volti alla prevenzione delle fonti**



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

idriche e alla tutela del dissesto, per la prevenzione dell'assetto idrogeologico del territorio. È una concreta e solida forma di remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali. Con un articolo:

L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

- Un impegno di un **fondo garantito per le imprese nei Comuni montani, approntato da Cassa Depositi e Prestiti a "effetto leva"** per gli investimenti delle imprese, con prestiti dello Stato a tasso zero.
- In Italia si discute da 20 anni di come attuare il Titolo V della Costituzione, che prevede i **"livelli essenziali delle prestazioni"**. Questi livelli essenziali – per i quali è stato avviato dal Ministero uno specifico tavolo di lavoro - devono tener conto della peculiarità montagna come area di sovracosti strutturali permanenti che devono essere garantiti per il diritto di cittadinanza. Il percorso finora fatto per gli asili nido, con 120 milioni di euro di investimenti da parte dello Stato, è un primo modello utile e replicabile di intervento.
- Uncem richiede di introdurre il regime **IVA agevolata del 10% per le opere connesse alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano**, di cui alla Legge 991/52 per le tipologie di opere di manutenzione e presidio del territorio finalizzate a quanto indicato al comma 1 dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001 in aree sottoposte alla tutela del vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923).
- Uncem richiede a Governo e Parlamento, ormai da anni, un **provvedimento che lasci o restituisca interamente ai Comuni montani l'intero gettito IMU pagato dai rispettivi proprietari di immobili**.
- **Sulla fiscalità differenziata per la montagna occorre fare di più.**
- Uncem richiede l'**eliminazione dell'obbligo di utilizzo di notai per i rogiti notarili relativi a terreni agricoli nei Comuni totalmente e parzialmente montani**. Ai sensi dell'articolo 97 del TUEL è possibile prevedere che tali di compravendita e successione di terreni (fino a 5mila metri quadrati di superficie e fino a euro 1.000 di valore) siano effettuabili davanti a un Segretario comunale, pubblico ufficiale, senza oneri per il cittadino. Da rimuovere le imposte di registrazione e trascrizione. Tale provvedimento eviterebbe quanto accade da almeno 60 anni: i rogiti non vengono effettuati per questi terreni, in quanto eccessivamente onerosi il



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

notaio e le imposte. I costi a carico del cittadino superano spesso molto il valore stesso del terreno oggetto del provvedimento. I terreni non rogati restano così indivisi e senza un effettivo proprietario che li gestisce, andando a trasformarsi in breve tempo in incolto. Deve essere inoltre previsto che vengano azzerati – per i terreni fino a 5 mila metri quadrati di superficie e fino a euro 1.000 di valore – i diritti di segreteria di competenza comunale per il rilascio del Certificato di Destinazione urbanistica, da rilasciare su carta semplice.

- Uncem chiede vi sia al più presto una disposizione nazionale relativa al **superamento della parcellizzazione fondiaria**, con una “ricomposizione” ovvero con misure che sostengano l’“associazionismo fondiario”, per superare una dannosa frammentazione delle particelle in particolare nelle Alpi e negli Appennini.
- Tutti gli **atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria** e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane devono essere esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
- Si sostengano con fondi statali e regionali i **processi partecipativi di comunità**, strumenti per la vivacità dei paesi e dei territori, capaci di consentire processi – immateriali, ma di dialogo e concertazione, complessi e da sostenere – per la nascita di “Comunità energetiche”, “Cooperative di comunità”, Green e Smart Communities, progettazione partecipata, programmazione di sviluppo.
- Uncem sollecita da diversi anni una **Legge quadro per le concessioni** con l’obiettivo di stabilire, sulla traccia di quanto fa la Gran Bretagna per le attività estrattive, che i canoni siano mediamente pari al 20% dei prezzi di vendita finali.
È infatti necessario adeguare i canoni per le attività estrattive: dal primo gennaio 2023 è fissato un valore minimo in tutta Italia pari al 5% dei prezzi di vendita dei materiali estratti che dovrà crescere fino al 20% dei prezzi di vendita dei materiali cavati.
Devono essere adeguati i canoni per il prelievo di acque minerali. Dal primo gennaio 2023 è fissato un canone minimo pari a 20 Euro al metro cubo su tutto il territorio nazionale, che potrà essere articolato da parte delle Regioni e differenziato in funzione di obiettivi ambientali. Attualmente il canone medio è di 0,1 centesimi per litro, con questa proposta si passerebbe a 2 centesimi.
Altresì, le convenzioni di gestione delle autostrade devono essere affidate sempre tramite gara, con contratti di durata legati alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura, stabilendo inoltre che le risorse provenienti dai pedaggi autostradali siano destinate per metà alla manutenzione delle infrastrutture stradali e per metà alla realizzazione di nuove infrastrutture urbane di mobilità sostenibile.
- Uncem sollecita una complessiva **riorganizzazione dei mestieri e delle professioni di montagna**. Occorre anche un testo specifico, ma è necessaria una azione normativa.



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

Di seguito Uncem sottopone ai Parlamentari alcune proposte di emendamento al testo del Governo varato dal Senato.

Articolo 1 Emendamento

Al comma 1, dopo le parole “ai fini” aggiungere le seguenti: “del contrasto alla crisi climatica e alla crisi demografica, nonché”.

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto integra un riferimento esplicito alla crisi climatica e alla crisi demografica, sottolineando l'importanza di contrastare queste sfide attraverso le misure previste dalla legge. Questo accorgimento mira a rafforzare l'attenzione legislativa su questioni di grande attualità e rilevanza, assicurando che le politiche di valorizzazione delle zone montane siano allineate con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e demografica.

Articolo 2 Emendamento

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo.»

Relazione illustrativa

I 3500 Comuni montani italiani, dal 1971 sino a circa dieci anni fa, sono stati organizzati in Comunità montane, che garantivano allo stesso tempo servizi associati tra Comuni, investimenti e progetti per lo sviluppo socio-economico dei territori, bonifica e protezione del territorio, attraverso fondi statali e regionali che si accompagnavano a competenze affidate alle CM dai Comuni direttamente e dalle Regioni.

Questo sistema è stato smontato dalla maggior parte delle Regioni che, in particolare nell'Appennino, non hanno previsto una forma organizzativa sovracomunale nelle zone montane.

La presente proposta emendativa mira a ricostruire un tessuto istituzionale forte e in grado di favorire il lavoro tra i Comuni montani, per garantire lo sviluppo dei territori nell'ottica di una dimensione di valle, di territorio per la crescita e l'erogazione dei servizi e la garanzia dei diritti di cittadinanza.



Articolo 4 Emendamento

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

- a) al comma 2, le parole: «e lettera b)», sono soppresse;*
- b) il comma 4 è soppresso;*
- c) al comma 5, le parole «e b)» sono soppresse;*

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa mira a destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane interamente alle Regioni e agli Enti locali, escludendo perciò gli interventi di competenza statale da tale ripartizione.

Articolo 4 Emendamento

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera b).*
- b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annuo a decorrere dal 2024"».*

Conseguentemente,

- a) al comma 2, le parole: «e lettera b)» sono soppresse;*
- b) il comma 4 è soppresso;*
- c) al comma 5, le parole «e b)» sono soppresse.*

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa mira a destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane interamente alle Regioni e agli Enti locali, escludendo perciò gli interventi di competenza statale da tale ripartizione.

Inoltre, si prevede che tale Fondo abbia una dotazione annua pari a 1 miliardo di euro.

Articolo 4 Emendamento

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera b);*



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».*

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa individua le risorse necessarie per la realizzazione di interventi di competenza statale, in particolare destinate all'implementazione della Strategia per la montagna italiana (SMI), da reperire all'interno del FSC.

Articolo 4

Emendamento

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dall'anno 2024 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».*

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa individua le risorse necessarie per la realizzazione di interventi di competenza statale, in particolare destinate all'implementazione della Strategia per la montagna italiana (SMI), da reperire all'interno del FSC.

Articolo 4

Emendamento

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«4-bis
(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani,



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata all'istituzione di un fondo perequativo – complementare e integrativo rispetto al FOSMIT – che, insieme a una gestione sovracomunale (per ambiti territoriali) della fiscalità locale, è decisivo per superare crescenti disuguaglianze.

Articolo 4

Emendamento

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«4-bis
(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata a promuovere un'azione politica e istituzionale dell'Italia per il riconoscimento della montagna in sede europea.

Articolo 6

Emendamento

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.»

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa è finalizzata a incentivare lo svolgimento delle professioni sanitarie e gli operatori residenti in aree montane. A tal fine, si prevede una valorizzazione dell'attività già prestata in strutture sanitarie, pubbliche o private accreditate, da professionisti e operatori sanitari nei comuni montani ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

Articolo 6

Emendamento

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel Comune montano di riferimento. La Regione, con apposito regolamento, istituisce un Fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.»



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa è finalizzata a incentivare lo svolgimento delle professioni sanitarie e gli operatori residenti in aree montane. A tal fine, si prevedono apposite premialità economiche per i medici di medicina generale che svolgono la professione nei Comuni montani.

Articolo 7

Emendamento

Sopprimere il comma 2.

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa consente alle Regioni e agli enti locali, in materia di assegnazione del personale docente e dell'organico del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario, di operare in deroga rispetto all'art. 19, cc. 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, d.l. 98/2011 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Articolo 9

Emendamento

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» con le seguenti: «Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca»;*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di attuare una concreta rigenerazione culturale dei territori, gli accordi di programma di cui al comma 1, nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno ad oggetto, tra l'altro, l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti delle zone montane che abbiano scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle risorse locali, il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montane e la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale, workshop e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti.»;*
- c) *al comma 5, sostituire le parole: «di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» con le seguenti: «delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-bis».*



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa mira a predisporre visioni e strumenti strategici per meglio definire quali siano i soggetti coinvolti nei percorsi di formazione superiore nonché attraverso quali modalità questa possa agire per una concreta rigenerazione culturale dei territori.

Articolo 9 Emendamento

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«9-bis

(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;
 - b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».
2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.»



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa prevede la realizzazione di interventi a favore dell'associazionismo comunitario nei territori montani.

Articolo 10 Emendamento

Al comma 1, prima delle parole: «i contratti di programma», aggiungere le seguenti parole: «Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sono definiti».

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa ha l'obiettivo di demandare a un decreto ministeriale la definizione dei contenuti dei contratti di programma.

Articolo 11 Emendamento

Sopprimere.

Relazione illustrativa

L'emendamento elimina la necessità di definire nuove linee guida che rimarrebbero inapplicate, in quanto esistono già molti documenti di indirizzo strategico e di programmazione dello sviluppo rurale.

Il Governo e il MASAF in particolare, con il Dipartimento per gli Affari regionali può attuare una ricognizione degli strumenti pianificatori e volti alla valorizzazione vigenti in ogni Regione, essendo molte di questi temi materia di competenza regionale. Le nuove linee guida ministeriali finirebbero per restare inattuate.

Articolo 12 Emendamento

Al comma 2, dopo le parole: «provvedono e vigilano», inserire le seguenti: «attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate».



Relazione illustrativa

Il presente emendamento mira a definire gli aspetti operativi attraverso cui realizzare concretamente le finalità dell'articolo su cui si interviene.

Articolo 15 Emendamento

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«15-bis

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
 - b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
 - c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
 - d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
 - e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
 - f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

- g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
 - h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
 - i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
 - l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.»

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa mira a definire la disciplina dei servizi ecosistemici-ambientali, riprendendo la delega al Governo prevista per la prima volta nell'articolo 70 della legge n. 221/2015 ma rimasta inattuata.

Articolo 15 Emendamento

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«15-bis.

(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.»



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

Relazione illustrativa

La proposta emendativa mira a definire un sistema di remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali, prevedendo la destinazione di una quota della tariffa idrica alle Comunità montane e alle Unioni montane per interventi volti alla prevenzione delle fonti idriche e alla tutela del dissesto idrogeologico.

Articolo 21 Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«21-bis

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:
 - a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
 - b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;
 - c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
 - d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
 - e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.»

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa prevede la concessione di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto a copertura delle spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti sul territorio dei comuni montani, al fine di incentivare gli investimenti nei territori considerati.



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

Articolo 26 Emendamento

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«26-bis

(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.
2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.
4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.
5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.
6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.
- 6-bis. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.
7. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa mira a definire misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani, in aggiunta a quanto già previsto dell'articolo 26 in relazione ai terreni silenti.

Articolo 26

Emendamento

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«26-bis

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani)

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.
2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.
3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa mira a definire misure per il contrasto dell'abbandono degli immobili ubicati sui territori dei comuni montani.

Articolo 26

Emendamento

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

- a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;
- c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa mira a sostituire all'Istituzione del Registro nazionale dei terreni silenti con un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione delle previsioni di cui all'art. 12, c. 4, d. lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

Articolo 26

Emendamento

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«26-bis

(Istituzione e funzionamento delle Associazioni fondiarie)

Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati, si riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.

Le Associazioni fondiarie contribuiscono a:

- a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
- b) rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
- c) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
- d) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini della presente legge, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente. erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.

Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) terreni incolti o abbandonati: i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie;
- b) terreni silenti: i terreni agricoli di cui alla lettera a) per i quali non è noto il proprietario.

Lo Stato riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.

Le associazioni fondiari di cui alla presente legge sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

L'ordinamento delle associazioni fondiari è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiari sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.

Le associazioni fondiari possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiari conferite, di uno o più gestori.

Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.

Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.

Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.

Le associazioni fondiari acquistano la personalità giuridica e sono riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

Le associazioni fondiari svolgono le seguenti attività:

- a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati;
- b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati e vengono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;



**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
UNCEM montani**

- c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo;
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.

Relazione illustrativa

La parcellizzazione fondiaria è una delle grandi emergenze dei territori montani e rurali.

Dal secondo dopoguerra, il rapido cambiamento delle condizioni di esercizio dell'agricoltura ha determinato un importante spopolamento degli areali montani e collinari italiani. La conseguente importante riduzione del numero delle aziende agricole e pastorali-zootecniche non è stata compensata da un corrispondente aumento della superficie media aziendale, in quasi tutti i territori meno produttivi.

Il fenomeno dell'abbandono delle terre marginali montane e collinari è divenuto così evidente e spesso drammatico, nella maggior parte delle regioni.

S'impone dunque la ricerca di soluzioni per contrastare l'abbandono, il frazionamento fondiario, la perdita di efficienza e opportunità produttive, elementi tutt'altro che trascurabili nel Paese.

In assenza di una ricomposizione fondiaria, l'unico sistema in grado di assicurare autonomia e futuro ai sistemi produttivi agro-forestali collinari e montani è rappresentato dalla gestione associata dei proprietari, i quali, con la messa in comune dei fondi, riescono a costituire superfici di dimensioni tali da poter essere redditizie per una attività agricola.

L'accorpamento gestionale delle superfici abbandonate è stato affrontato in Francia promuovendo l'Association Foncière pastorale e i Groupements pastoraux, per costituire delle basi territoriali adeguate all'utilizzazione pastorale organizzata con Associazioni di produttori. In Italia non c'è stata ancora sensibilità al riguardo. Negli ultimi cinque anni, su iniziativa individuale sono già state costituite in Italia 12 Associazioni fondiarie con differenti risultati operativi. Queste esperienze, nel complesso positive, hanno indicato una possibile via da percorrere per affrontare il problema dello spopolamento montano e collinare e per la tutela, in quei territori, del settore produttivo primario.

L'Associazione fondiaria è una libera associazione fra i Proprietari dei terreni delle zone interessate, eventualmente, ma non necessariamente, patrocinata dal Comune. Le finalità sono il recupero funzionale delle superfici, la loro valorizzazione ambientale, e paesaggistica, a favore del multiuso del territorio.

Introdurre l'Associazione fondiaria nel sistema legislativo nazionale, quale strumento coordinato e istituzionalizzato, è un importante strumento di semplificazione, concreto e immediato.



UNCEM

**Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani**

**Articolo 29
Emendamento**

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Relazione illustrativa

La proposta emendativa elimina la previsione secondo cui è abrogato l'art. 57, c. 2-*octies*, d.l. n. 124/2019 che affida all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) l'organizzazione delle attività strumentali all'avvio e alla prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane.